

ADEMPIMENTI

Spesometro anche per il piccolo agricoltore (ma dal 2013)

di **Luigi Scappini**

A quanto pare, il **regime di indubbio favore che il comparto agricolo** ha sempre avuto da parte del Legislatore fiscale pare stia crollando come un castello di sabbia.

In un [precedente intervento](#) abbiamo visto come il federalismo fiscale preveda il **venir meno** del regime di favore per la compravendita di terreni agricoli (il riferimento va alla cosiddetta **agevolazione per la piccola proprietà contadina**), **intervento** che a quanto pare, e questo è sintomatico dell'attuale contesto politico che dovrebbe portarci fuori dalle sabbie mobili della crisi economica, in sede di varo della legge di stabilità verrà **annullato**.

Ma, l'approssimarsi della scadenza (a meno di un'ennesima proroga) prevista per lo **spesometro**, non si può non fare qualche considerazione in merito alla previsione di cui all'articolo 36, comma 8-*bis* del D.L. n. 179/2012 ai sensi della quale tenuti all'adempimento sono anche i **produttori agricoli** che fruiscono del **regime di esonero** di cui all'**articolo 34, comma 6** D.P.R. n.633/1972.

L'inclusione dei piccoli agricoltori tra i soggetti tenuti all'adempimento è per rendere più efficienti le attività di controllo relative alla rintracciabilità di prodotti agricoli e alimentari.

Il fine è sicuramente nobile, in quanto è rinvenibile nella sempre maggior tutela del consumatore finale e nella difesa del prodotto *made in Italy*, l'art.18 del Regolamento CE 178/2002 richiamato dall'articolo 36, comma 8-*bis* prevede, infatti, la **rintracciabilità degli alimenti**, dei **mangimi**, degli **animali** destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime, tuttavia, ciò, a nostro avviso non può essere fatto a discapito dei produttori che di fatto si vedono quasi azzerati i vantaggi che la norma fiscale prevede.

Allo stato attuale sembrerebbe che i **piccoli agricoltori** siano **esonerati** dall'adempimento per **l'anno 2012**. In tal senso depone la [circolare n. 1/E/2013](#) con cui l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che *“l'obbligo di comunicazione espressamente previsto da detta disposizione (D.L. n. 179/2012 n.d.A.) entrata in vigore il 19 dicembre 2012, dato il limitato lasso di tempo trascorso fra tale ultima data e il 31 dicembre 2012, per finalità di semplificazioni degli adempimenti, possa non essere **adempiuto** dai produttori agricoli per il 2012.”*. Tuttavia, come spesso accade, di tale previsione non vi è traccia nei provvedimenti successivi. Si è del parere che, in funzione del giusto affidamento del contribuente la conclusione dovrebbe essere nel senso di considerare i piccoli

produttori tenuti all'adempimento per le operazioni messe in atto a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Si ritiene comunque opportuno fare alcune considerazioni in merito all'obbligo introdotto, partendo dal ricordare come l'articolo 34, comma 6 del D.P.R. n. 633/1972 preveda che *"I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al co. 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'art. 39"*.

Schematizzando, si può dire che le agevolazioni consistono nell'**esonero** dall'obbligo di:

- a) versamento dell'imposta e conseguentemente dalla liquidazione della stessa;
- b) **formalità** di natura **documentale** e **contabile** previste dal **decreto Iva**.

Ne deriva che l'esonero ha ad oggetto, a esempio, la presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Gli imprenditori agricoli esonerati devono comunque procedere alla numerazione e alla conservazione delle fatture di acquisto ed alla certificazione e comunicazione dei corrispettivi.

Senza entrare nello specifico della disciplina richiamata, quello che qui preme evidenziare è l'incongruenza tra obiettivo e strumento prescelto per conseguirlo, o almeno ci sia consentito il dubbio.

Infatti, i dati forniti sono la partita Iva, il codice fiscale, il corrispettivo della cessione e l'imposta applicata, tutti elementi che, in sincerità non si ritiene attinenti con la rintracciabilità dei prodotti agricoli e alimentari. Ben diverso sarebbe chiedere ai produttori dati specifici inerenti i beni/animali ceduti, la provenienza degli animali e quant'altro di veramente utile ai fini della rintracciabilità.

Fermo restando che allo stato attuale, ai fini dello spesometro ciò non è chiesto e non potrebbe essere altrimenti, ci si domanda perché quest'adempimento per i piccoli produttori quando in fin dei conti, i dati che essi possono produrre non sono altro che quelli che possono mettere a disposizione i loro stessi clienti.

Sarebbe inoltre utile che il Legislatore o chi per lui, spiegasse se sia **necessario procedere alla comunicazione di tutte le operazioni** o solamente di quelle che hanno a oggetto alimenti, mangimi e animali che confluiranno a loro volta in alimenti e/o mangimi. Nel primo caso vi sarebbe una **evidente incongruenza** tra obiettivo finale e dati messi a disposizione, mentre nel secondo caso si verrebbe a creare una **complicazione di una complicazione**.

